

## **Liquidati danni per l'addebito di illegittime competenze sull'apercredito con scoperto - avv. Antonio Tanza**

Con [ordinanza del 30 agosto 2012](#) il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Maglie, in persona del Giudice Dott. Angelo Rizzo, ha stabilito che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà, per danno all'immagine, nonché per la segnalazione arbitraria a sofferenza, conseguente all'applicazione illegittima degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali, oltre CMS.

La decisione del Giudice esamina delle questioni di grande attualità ed interesse giuridico.

La Banca, si rileva nell'ordinanza, con il suo comportamento ha inferto danni certi, e non asseriti, non solo alla società, poi dichiarata fallita, ma anche ai suoi soci, individualmente e singolarmente considerati, quali ultimi ed effettivi fruitori dell'utile reso dall'attività commerciale espletata.

Ciò, in quanto il recesso della Banca dall'apercredito utilizzata con lo scoperto di c/c, con relativa richiesta di rientro immediato in relazione alla esposizione debitoria, era conseguente all'illegittima applicazione, perché contraria al principio di correttezza e buona fede contrattuale, degli interessi ultralegali (indeterminati ed indeterminabili), anatocistici trimestrali, oltre CMS, valute fittizie e spese forfettarie, che se non fossero stati applicati, non avrebbero portato la società a superare i limiti dell'affidamento.

Ovviamente, la pubblicità negativa su tutte le centrali dei rischi per una società che opera extrafido comporta, in modo pressoché automatico, la preclusione del credito bancario e, quindi, la chiusura dell'attività.

L'ordinanza, invero, partendo dalle premesse del danno patito dal debitore principale, la società fallita, giunge ad esaminare il danno "in re ipsa" subito dai soci della stessa.

Infatti, se è vero che "i soci non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società in quanto alla società di persone va riconosciuta una forma di soggettività giuridica distinta da quella dei singoli soci per effetto della loro autonomia patrimoniale (anche se imperfetta) che consente la configurazione di una alterità tra società e soci (Cass. n. 10427/02)", è vero pure che i soci possono agire in modo esclusivo nel proprio interesse per il risarcimento del danno derivato sia dall'illegittima chiusura del rapporto bancario (scaturita dall'illegittimo andamento del c/c ad opera della banca, unica parte legittimata a tenere il conto nell'apercredito) che dall'immediata e successiva chiusura della loro attività commerciale.

Tale chiusura consegue ad un comportamento contrario a correttezza e buona fede volutamente tenuto della Banca, la quale, portando detti interessi anatocistici a debito della

società, ben sapeva che l'esposizione contabilizzata non era dovuta ad un dissennato o poco oculato utilizzo del credito concesso, ma "frutto avvelenato" dell'applicazione dolosa di illegittime competenze.

Il Tribunale di Maglie ha, inoltre, ritenuto che la sussistenza dell'elemento psicologico doloso nell'utilizzazione e applicazione metodica e pervicace delle modalità di calcolo dei detti interessi anatocistici, con addebito trimestrale in c/c operato dalla Banca in suo esclusivo favore, è confermato dalla Ctu contabile espletata in sede di primo grado, che ha accertato non un debito, ma un credito in favore della società, a causa di un addebito di competenze protrattosi anche successivamente alle prime sentenze che hanno conclamato l'illegittimità di talune competenze bancarie. E' noto che dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale possa derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero, quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazione. Il danno esistenziale è danno-conseguenza, che va provato ed è danno giuridicamente rilevante fondandosi sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse.

Nel caso oggetto dell'ordinanza, la società, come risulta in atti, era pienamente operativa nel campo del commercio all'ingrosso da più di venti anni ed in buona salute economica, quando è stata, prima, limitata nell'utilizzo del credito concesso (apercredito su c/c) e poi, con la chiusura del rapporto, paralizzata e, quindi, dichiarata fallita, con conseguente radicale mutazione di scelte di vita dei soci della società fallita: basti pensare alla privazione del lavoro nell'ambito dell'attività commerciale all'ingrosso e, dunque, del relativo guadagno, ma anche del contatto con clienti e fornitori, oltre che del credito e del prestigio irrimediabilmente perduti nell'ambito delle relazioni intercommerciali ed interpersonali.

L'ordinanza ha ravvisato, quindi, le condizioni per l'accoglimento della richiesta di concessione di una provvisoria con conseguente condanna del convenuto Istituto di credito al pagamento di una somma determinata in via equitativa, alla luce della peculiare natura del pregiudizio lamentato e sotto il profilo dell'an debeatur.

Alla luce dell'ordinanza in commento, una volta ottenuta a titolo di indebito oggettivo, la condanna degli istituti convenuti alla restituzione a favore del correntista di somme di denaro illegittimamente trattenute, si potrà poi agire per il risarcimento di "tutti i danni" derivanti dal comportamento tenuto dagli istituti di credito, comportamento in sostanza ritenuto lesivo della posizione giuridica soggettiva della propria integrità patrimoniale.

Ed infatti, lo stesso evento ben può, allo stesso tempo, ledere un diritto di credito, nell'ambito del contratto, ed una posizione giuridica che esiste, da un punto di vista giuridico, anche fuori o oltre il contratto e che l'ordinamento riconosce come degna di tutela risarcibile in ambito extracontrattuale.

In definitiva, l'ordinanza costituisce senza dubbio una novità che approfondisce alcuni temi già analizzati da taluna giurisprudenza (ex multis Tribunale di Pescara, Dott. Bozza, n. 732 del 13

Scritto da **Ciro Tadicini**

Giovedì 22 Novembre 2012 09:10 -

---

luglio 2009 in [www.studiotanza.it](http://www.studiotanza.it) ).